

La verifica della progettazione: profili oggettivi e soggettivi

di Beatrice Armeli

“ La verifica della progettazione è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, anche in base alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento. Analizziamone di seguito i profili oggettivi e soggettivi. ”

1. La cornice normativa dell'istituto: un quadro d'insieme

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023, nei contratti relativi ai lavori, viene prevista la verifica della progettazione, ovvero il controllo in merito alla rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo alla progettazione (DIP), nonché alla sua conformità alla normativa vigente. Come osservato nella Relazione illustrativa del Codice, la norma specifica le modalità di espletamento e individua i profili oggetto della verifica della progettazione. La verifica in corso di progettazione, già prevista dall'abrogato d.P.R. 207/2010, risulta pertanto maggiormente valorizzata mediante la previsione contenuta nella fonte primaria. L'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, di pari rango, ne dettaglia poi ulteriormente la disciplina nell'apposita Sezione IV (artt. 34 e ss.), indicandone i contenuti, nonché i soggetti che vi provvedono. A riguardo, ricordiamo che l'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. La verifica della progettazione è dunque finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale

prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, anche in base alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il DIP, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. In particolare, la verifica deve essere effettuata contestualmente allo sviluppo del progetto. Il RUP, a tal fine, pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi: i) verbali, in contraddittorio con il progettista; ii) e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente. La verifica è quindi demandata a un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della

progettazione in ciascuno dei suoi livelli, ovvero in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto, e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori.

I criteri generali per l'attività di verifica sono puntualmente indicati dall'art. 39 dell'Allegato I.7. In particolare, la verifica è condotta sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo: i) affidabilità; ii) completezza e adeguatezza; iii) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; iv) compatibilità. Con riguardo a tali aspetti, il successivo art. 40 ne declina specificatamente il contenuto in relazione ai diversi documenti progettuali.

Con il recente Correttivo al codice, di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, è stato inoltre precisato che, nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del d.lgs. 36/2023, il soggetto incaricato dell'attività di verifica è tenuto ad accertare la conformità del progetto agli adempimenti e ai requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, inoltre, il medesimo soggetto accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e ai requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'art. 13-bis dell'Allegato I.7, relativo ai cc.dd. "modelli informativi"¹ (cfr. art. 37, comma 4, dell'Allegato I.7).

Gli esiti della verifica sono formalmente illustrati nell'atto di validazione del progetto posto a base di gara. Specificatamente, la validazione, sottoscritta dal RUP, riporta un preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Sul piano contabile-finanziario, gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

(1) In particolare, il comma 4 del citato art. 13-bis dispone che l'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel capitolato informativo allegato al DIP.

2. L'oggetto della verifica

Con particolare riguardo al caso di appalto integrato, come a quello di partenariato pubblico-privato, il legislatore precisa che la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento, mentre la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. Più specificatamente, nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, l'attività di verifica a cui è soggetto il progetto esecutivo presentato dall'affidatario avviene prima dell'approvazione dello stesso.

Dunque, in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, la verifica avviene su entrambi i livelli di progettazione: sia il PFTE (eventualmente redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno affidatario di specifico incarico professionale), sia il progetto esecutivo, la cui esecuzione è affidata all'operatore economico nell'ambito della procedura di appalto relativa anche all'esecuzione dei lavori. In questo caso, come spiegato dalla succitata Relazione, si ritiene opportuno che la verifica di entrambi i livelli del progetto sia condotta, anche a distanza di tempo, dal medesimo soggetto, al fine di sfruttarne la progressiva conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione.

Più recentemente, il Supporto giuridico del MIT ha avuto occasione di ribadire la necessità di sottoporre a verifica tutti i livelli di progettazione, anche al di fuori del caso di appalto integrato. Pertanto, pure laddove non ricorra l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, si deve procedere alla verifica del PFTE e, successivamente, alla verifica del progetto esecutivo.

Il MIT, in particolare, lo ha affermato nel Parere del 3 giugno 2025, n. 3540, richiamando, a riguardo, quanto espresso nella Relazione illustrativa al Codice, ove si afferma che "ogni progetto sia sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori".

Conseguentemente, a prescindere che si tratti di appalto integrato o meno, è obbligatorio sottoporre a verifica

oltre al progetto esecutivo, anche il PFTE, ed eventualmente il progetto definitivo qualora trovi ancora applicazione l'articolazione dei livelli progettuali prevista dal d.lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall'art. 225, comma 9, del vigente Codice².

3. I soggetti deputati all'attività di verifica

Quanto ai soggetti che possono svolgere l'attività di verifica della progettazione, necessariamente muniti di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati all'attività professionale³, l'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7, specifica quanto segue.

- 1) Per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo uguale o superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (pari a euro 5.382.000), l'attività di verifica è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; in particolare, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato I.7, per le attività di verifica sono:
 - a) organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma

(2) A norma del quale "[a] decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016".

(3) Cfr. in tema di polizza assicurativa: deliberazione Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, 20 novembre 2023, n. 89.

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation* (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'art. 36, comma 3, del medesimo Allegato (previsione così modificata dal Correttivo).

- 2) Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, l'attività di verifica può essere effettuata:
 - dai predetti organismi di controllo accreditati;
 - dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; in particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, dell'Allegato I.7, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso:
 - a) strutture e personale tecnico della propria amministrazione;
 - b) strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Codice;
 - dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, ovvero dagli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità (per sistema interno di controllo di qualità si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001); in particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dell'Allegato I.7, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso soggetti esterni, per il tramite del RUP, con un appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, qualora non sia possibile avvalersi delle predette strutture tecniche, come nei casi di accertata carenza di organico.
- 3) Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, l'attività di verifica è effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano

di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

- 4) Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, l'attività di verifica è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di supporto di cui all'art. 15, comma 6, del Codice.

Con riguardo a queste ultime due ipotesi, il Supporto giuridico del MIT, con il **Parere del 15 maggio 2025, n. 3399**, ha in particolare chiarito che:

- per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni alla stazione appaltante, la verifica può essere svolta dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante se in possesso di un sistema di gestione della qualità SGQ con certificazione ISO 9001 idonea per l'attività di verifica;
- per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, l'attività di verifica è svolta dal RUP a condizione che lo stesso RUP non abbia già svolto l'attività di progettazione e/o CSP (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), e che lo stesso RUP poi, in sede esecutiva, non svolga i ruoli di DL (direttore lavori) e/o CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione).

3.1. I soggetti deputati all'attività di verifica nell'appalto integrato: i Pareri dell'ANAC e del MIT...

L'art. 34 sopra richiamato prescrive, dunque, che, in caso di appalto integrato, con importo lavori pari o superiore a euro 5.538.000, la verifica della progettazione debba essere necessariamente svolta da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Come osservato recentemente dall'ANAC, nel proprio Parere in funzione consultiva del 18 giugno 2025, n. 26, il legislatore avrebbe quindi prescritto per l'appalto integrato, nel quale il progetto esecutivo è rimesso all'appaltatore, un regime di particolare rigore nello svolgimento dell'attività di verifica, contemplando la necessità di affidare la stessa ad organismi accreditati, ove l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia comunitaria. Nella specie, il Parere è stato reso con riguardo ad un quesito volto a chiarire se anche un libero professionista, con qualifica di architetto o ingegnere, di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023, che disponga di un

sistema di controllo della qualità, come la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, possa effettuare la verifica preventiva di un progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario di un appalto integrato, con importo dei lavori inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.

Più in dettaglio, per l'Autorità, in caso di appalto integrato, non sarebbe applicabile la previsione contemplante la possibilità, per lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria e 20 milioni di euro, di affidare l'attività di verifica, oltre che ai predetti soggetti accreditati, anche agli operatori economici elencati all'art. 66 del Codice, o eventualmente alla stazione appaltante, in caso di sussistenza di un sistema interno di controllo della qualità.

In altri termini, per l'ANAC, il legislatore avrebbe voluto chiaramente imporre, per l'appalto integrato con lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che l'attività di verifica sia svolta da organismi di controllo accreditati.

A suffragio di tale conclusione, l'Autorità ha richiamato anche quanto espresso, in un'altra occasione, dal MIT, nel parere del 27 febbraio 2025, n. 3289, in base al quale, nel caso di appalto integrato, con importo lavori di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, entrambi i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte degli organismi di controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7, al fine di garantire la conformità dei documenti progettuali ai requisiti tecnici e normativi, nonché per accertare la coerenza dell'esecutivo con il PFTE posto a base di gara.

3.2. ... e la posizione dell'OICE

Considerato che il Correttivo di cui al d.lgs. 209/2024 non ha apportato modifiche all'art. 34 in commento, in sede di audizione, durante l'iter di approvazione del Correttivo stesso, l'OICE aveva peraltro criticato proprio la scelta legislativa di riservare agli organismi di controllo accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, l'attività di verifica della progettazione esecutiva nell'ipotesi di appalto integrato per lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, in quanto, per l'Associazione, risulterebbe sproporzionata e incoerente. Infatti, in applicazione alla predetta norma, un soggetto in possesso della certificazione ISO

9001 sarebbe abilitato a verificare un progetto esecutivo da porre a base di una gara di lavori pari, ad esempio, a 19 milioni di euro, ma, al tempo stesso, non potrebbe procedere alla verifica di un PFTE da porre a base di una gara di appalto integrato dell'importo, in ipotesi, di 5,4 milioni di euro. Per l'OICE, dunque, la norma comporterebbe una *“restrizione della concorrenza - che peraltro non trova alcun legame con la normativa tecnica europea - escludendo dalla partecipazione alle gare di verifica della progettazione da porre a base di un successivo appalto integrato un numero considerevole di operatori economici e, soprattutto, le piccolo e medie imprese”*.

L'OICE aveva quindi proposto di espungere dalla norma in questione la riserva riconosciuta agli organismi accreditati per gli appalti integrati relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, mantenendo conseguentemente anche per detti casi la disciplina generale. Proposta che, tuttavia, non ha trovato accoglimento. Anzi, i recenti arresti del MIT e dell'ANAC porrebbero proprio l'accento sulla *“validità”* della scelta normativa. Pertanto, esclusa la possibilità, in caso di appalto integrato con importo lavori sopra-soglia, di affidare l'attività di verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario agli operatori economici di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023, ancorché dotati di un sistema interno di controllo della qualità, si conferma, da ultimo con l'ANAC, l'obbligo di affidare tale verifica agli organismi di controllo accreditati.

4. I requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dell'attività di verifica

In base a quanto disposto dall'art. 38 dell'Allegato I.7, così come modificato dal Correttivo al Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare di appalto per il servizio di verifica della progettazione devono essere definiti dalle stazioni appaltanti, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
 - b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
- I concorrenti sono inoltre tenuti ad individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'art. 41, comma 7, del medesimo Allegato I.7⁴.
- Sul tema in esame, l'OICE aveva proposto un intervento emendativo anche sul comma 3 dell'art. 38 in parola (non ritoccato, a dispetto dei primi due commi), che si allinea coerentemente con le osservazioni formulate in merito all'art. 34, comma 2, sopra riportate. La finalità perseguita sarebbe stata quella di estendere la platea degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento delle attività di verifica della progettazione. Infatti, ai sensi dei primi due periodi della predetta disposizione, *“[a]lle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere possedu-*
- (4) Si ricorda che il rapporto conclusivo riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, dell'attestazione in merito:
- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

to da tutti i soggetti concorrenti in forma associata". A riguardo, l'OICE non aveva mancato di rilevare come, "in assenza di qualsiasi riferimento nella normativa europea, sia del tutto illegittimo e penalizzante, anche e soprattutto per le PMI e per le strutture professionali neocostituite, oltre che contrario ai principi dell'accesso al mercato [...], limitare la possibilità di effettuare l'attività di verifica ai progetti di importo fino a 20 milioni di lavori l'operatività di studi professionali e società di ingegneria che abbiano una struttura dedicata per la fase di verifica dei progetti, autonoma dalla struttura di progettazione, e che ovviamente non siano stati coinvolti nella fase progettuale". Pertanto, la proposta dell'OICE era stata quella di eliminare la soglia-limite di 20 milioni di euro o, in subordine, di innalzarla a 50 milioni. Proposta che però, anche in tal caso, non è stata accolta.

4.1. La disciplina dell'incompatibilità: OICE vs. ANAC

Riguardo al medesimo art. 38, l'Associazione aveva mosso altresì osservazioni in merito al comma 4, ai sensi del quale "[i]l soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello"⁵. In particolare, secondo l'OICE, una siffatta disciplina, riguardante i casi di incompatibilità, sarebbe eccessivamente penalizzante e foriera di rischi in termini di partecipazione alle gare, apparendo incongruo prevedere che la mera partecipazione alla gara di progettazione impedisca, anche ai non aggiudicatari della gara medesima, la partecipazione alla procedura di affidamento della verifica del progetto.

L'OICE aveva infatti sottolineato come sia proprio la partecipazione alla gara per l'affidamento del progetto che consenta una maggiore conoscenza del contesto in cui si dovrà svolgere la verifica. Da qui la proposta in virtù della quale il professionista, lo studio associato o la società di ingegneria che abbia partecipato alla gara per l'affidamento del progetto, e non sia risultato vincitore, possa concorrere per l'affidamento delle attività di verifica del progetto stesso da esso non redatto.

(5) Completa la previsione il seguente comma 5, a tenore del quale il mancato rispetto di quanto previsto dal succitato comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

In questo caso, detta proposta, non solo non ha trovato riscontro nella trama normativa, ma è stata indirettamente "bocciata" dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025, reso proprio al fine di dirimere le criticità riscontrate nell'applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa⁶.

A riguardo, l'Autorità ha infatti raccomandato alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l'attività di verifica, stante, in particolare, l'attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica (cfr. art. 95, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023). Essendo del resto dette cause rimesse alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono peculiare importanza le misure che quest'ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d'interesse.

In particolare, per l'Autorità, nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione, il conflitto di interessi risulterebbe difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà che deve essere garantita dal soggetto verificatore.

L'ANAC ha ricordato peraltro come l'eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione comporti, oltre all'esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del RUP alla medesima Autorità, la quale, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave, e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni.

(6) Le indicazioni operative sono state invero fornite dall'Autorità alla luce del più generale divieto imposto dal comma 3 dell'art. 34 dell'Allegato 1.7 al d.lgs. 36/2023, il quale, come già ricordato, espressamente prevede che "[...] o svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo".

5. Il corrispettivo per l'attività di verifica: il mancato aggiornamento

Per il caso in cui l'attività di verifica della progettazione sia affidata ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, esterni dunque rispetto alla stazione appaltante, e che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, l'art. 37, comma 1, disciplina la stima del relativo corrispettivo. In particolare, a norma di legge, *“[i]l responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti”*.

È evidente come, con il Correttivo, si sia persa l'occasione di riformulare correttamente la norma in questione, che invece, come rilevato anche dall'OICE, avrebbe richiesto di essere aggiornata. In sede di audizione, in-

fatti, l'Associazione aveva evidenziato la necessità di sostituire il riferimento al d.m. 4 aprile 2001, abrogato già dalla l. 27/2012 e sostituito dal d.m. 17 giugno 2016, con la normativa attualmente in vigore in materia di determinazione dei compensi, alla luce dell'Allegato I.13, come aggiornato dallo stesso Correttivo. Infatti, il riferimento al “vecchio decreto parametri” non può che intendersi quale mero rifiuto, atteso che la Tabella Z-2 che accompagna il d.m. 17 giugno 2016, richiamata dal predetto Allegato, contiene esplicite aliquote per il calcolo del corrispettivo per i servizi di verifica della progettazione.

Non si giustifica pertanto un richiamo alla normativa abrogata, anche perché, diversamente, nelle gare per l'affidamento della verifica della progettazione a soggetti esterni verrebbe a determinarsi un compenso inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della normativa attualmente vigente, non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in violazione del principio dell'equo compenso.